

# Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

**Modifica del 30 dicembre 2005**

---

*Il Dipartimento federale delle finanze  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999<sup>1</sup> sull'agevolazione doganale secondo l'impiego è modificato come segue:

*Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1001.1039, 1001.9039, 1008.9029 (2x), 1102.9010, 1107.1012 e 1107.2012*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Aliquote di dazio Fr./100 kg peso lordo
1001. 10 39	Fruento (grano) duro	per l'alimentazione di animali nelle aziende biologiche	23.—
1001. 90 39	Fruento (grano) tenero e frumento segalato	per l'alimentazione di animali nelle aziende biologiche	23.—
1008. 90 29	Triticale	per l'alimentazione di animali nelle aziende biologiche	23.—
1008. 90 29	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	11.—
1102. 90 10	Farina di triticale	per l'alimentazione di animali nelle aziende biologiche	27.—
1107. 1012	Malto, non torrefatto	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	9.70
1107. 2012	Malto, torrefatto	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.75

---

<sup>1</sup> RS 631.146.31

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

30 dicembre 2005

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz